



Berna, 06.05.2026

Finanziamento di progetti di digitalizzazione decentralizzati

Rapporto del Consiglio federale in adempimento
della mozione 22.4255 della CdF-N del
13 ottobre 2022

Indice

1	Introduzione	3
1.1	Contenuto della mozione e motivazione.....	3
1.2	Trasmissione della mozione al Consiglio federale.....	4
1.3	Struttura del rapporto	4
2	Strumenti di finanziamento esistenti nell'ambito della digitalizzazione	5
2.1	Basi legali vigenti.....	5
2.1.1	Aiuti finanziari secondo l'articolo 7 LMeCA	5
2.1.2	Finanziamento iniziale relativo al periodo 2024–2027 per il promovimento di infrastrutture e servizi di base digitali urgenti (art. 16 LMeCA)	7
2.1.3	Finanziamento iniziale per il promovimento di progetti di digitalizzazione di grande interesse pubblico (art. 17 LMeCA)	8
2.2	Conclusione sulle disposizioni legali esistenti nella LMeCA.....	8
2.3	Promovimento dell'innovazione.....	8
2.4	Approccio alternativo: misure a bassa soglia	9
3	Misure e stato di attuazione	10
3.1	Integrazione dei criteri definiti nella mozione nella Guida alla redazione dei messaggi del Consiglio federale.....	10
3.1.1	Obiettivi e attuazione della misura.....	10
3.1.2	Stato dell'attuazione	12
3.2	Considerazione dei criteri della mozione negli accordi di programma concernenti il settore dei sussidi.....	12
3.2.1	Obiettivi e attuazione della misura.....	12
3.2.2	Stato dell'attuazione	12
3.3	Considerazione dei criteri della mozione nel processo di assegnazione dei fondi nel settore proprio.....	13
3.3.1	Obiettivi e attuazione della misura.....	13
3.3.2	Stato dell'attuazione	15
3.4	Adeguamenti delle direttive TIC interne alla Confederazione.....	16
3.4.1	Obiettivi e attuazione della misura.....	16
3.4.2	P053 – Risorse centrali per progetti di digitalizzazione comuni.....	16
3.4.3	W007 – Istruzioni concernenti i progetti e il portafoglio dell'Amministrazione federale nell'ambito della digitalizzazione e delle TIC TIC 17	
3.4.4	Stato dell'attuazione	18
3.5	Creazione di repository di software a codice sorgente aperto	18
3.5.1	Obiettivi e attuazione della misura.....	18
3.5.2	Stato dell'attuazione	21
3.6	Prospettive	21
4	Sintesi	22

Introduzione

1.1 Contenuto della mozione e motivazione

La mozione 22.4255 Finanziamento di progetti di digitalizzazione decentralizzati, depositata dalla Commissione delle finanze del Consiglio nazionale (CdF-N) il 13 ottobre 2022, incarica il Consiglio federale di impostare gli strumenti di finanziamento temporanei esistenti in modo tale che anche i progetti digitali che consentono l'interoperabilità e l'utilizzo multiplo di processi amministrativi digitali (e-government) e l'esercizio dei diritti politici (CivicTech) siano promossi nell'Amministrazione federale e, sussidiariamente, nei Comuni e nei Cantoni. Per l'attribuzione dei fondi occorrerà sviluppare un processo snello mentre i relativi criteri d'attribuzione dovranno essere riesaminati periodicamente. Al fine di misurare l'efficacia di tali strumenti, è necessario definire criteri che permettano di formulare affermazioni quantitative e qualitative, per esempio sui risparmi di tempo realizzati nelle procedure amministrative, sulla maggiore accettazione da parte degli utenti o su altri miglioramenti significativi.

La motivazione ha il tenore seguente:

«L'attuale interazione tra i diversi livelli governativi, basata solo sulla buona volontà, rappresenta un ostacolo nell'ottica di una cooperazione digitale trasversale efficace. Tuttavia, standard aperti e vincolanti sono la chiave di volta di una digitalizzazione di successo. Mediante la legge federale [del 17 marzo 2023¹] concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA; 22.022) la Confederazione ha istituito una base per progetti trasversali di portata strategica. La Commissione delle finanze ritiene tuttavia che l'impatto prodotto da tale legge sia insufficiente. Chiede pertanto ulteriori incentivi atti a promuovere i progetti che non necessitano di essere coordinati in modo centralizzato, ma che sono concepiti per promuovere la continuità mediatica e per essere riutilizzati da altri. La Commissione ipotizza una partecipazione della Confederazione nella misura di due terzi. Il Consiglio federale ha istituito le basi per tale infrastruttura con il sostegno e la comunicazione in relazione alle richieste contenute nella mozione 20.4260 della CdF-N («Orientare al futuro l'infrastruttura di dati e il governo dei dati nell'Amministrazione federale»). I progetti sostenuti dalla Confederazione devono essere compatibili con questa mozione. Al fine di massimizzare l'efficacia delle risorse impiegate e il loro riutilizzo, i progetti devono avvalersi di licenze open-source (Public Money, Public Code) ed essere pubblicati in modo centralizzato. I progetti devono essere gestiti in modo trasparente, applicare coerentemente metodi orientati all'utente ed essere all'avanguardia dal profilo della cibersecurity e dell'efficienza energetica. Il sostegno finanziario non può essere impiegato per costi operativi, licenze per software, «software-as-a-service» e altri costi ricorrenti.»

¹ RS 172.019

1.2 Trasmissione della mozione al Consiglio federale

Il 23 novembre 2022 il Consiglio federale ha proposto di accogliere la mozione.

Il 1° dicembre 2022 il Consiglio nazionale ha accolto la mozione con 138 voti contro 34 e 6 astensioni.

La Commissione delle finanze del Consiglio degli Stati (CdF-S) aveva esaminato la mozione già durante le sedute del 23 gennaio 2023 e del 9 ottobre 2023. Prima di prendere una decisione ha voluto attendere l'adozione della LMeCA e della relativa ordinanza, entrate in vigore il 1° gennaio 2024. Nella seduta del 22 febbraio 2024 la Commissione propone dunque alla propria Camera di accogliere la mozione con 4 voti favorevoli, nessun voto contrario e 7 astensioni. Nel corso delle deliberazioni la Commissione si è domandata se la richiesta della mozione potesse già essere soddisfatta nell'ambito della LMeCA. Nel suo rapporto del 22 febbraio 2024 la CdF-S spiega di riconoscere la necessità di promuovere progetti di digitalizzazione decentralizzati e sottolinea l'importanza dell'interoperabilità delle applicazioni elettroniche per una digitalizzazione efficiente dell'Amministrazione pubblica a tutti i livelli statali. Ritiene che la digitalizzazione possa essere incentivata grazie all'attuazione di progetti più piccoli promossi a livello decentralizzato e orientati all'interoperabilità e a un utilizzo multiplo dei dati. Dal punto di vista della politica finanziaria, la Commissione considera piuttosto positivo il rapporto costi-benefici. Inoltre, apprezza il fatto che l'attuazione della mozione non richieda fondi supplementari. Infatti, i relativi costi possono essere coperti con gli strumenti di finanziamento esistenti. In questo modo non vi sarebbero conseguenze finanziarie dirette per le finanze federali, che si trovano già in una situazione delicata.²

Il 26 febbraio 2024 il Consiglio degli Stati ha accolto la mozione 22.4255, che è stata dunque trasmessa al Consiglio federale.

L'organo competente per l'attuazione della mozione è il Dipartimento federale delle finanze (DFF; nello specifico la Segreteria dell'Amministrazione digitale Svizzera e il Servizio giuridico).

1.3 Struttura del rapporto

Il rapporto inizia con un'analisi degli strumenti di finanziamento esistenti nel campo della digitalizzazione e ne valuta l'idoneità per il promovimento di progetti di digitalizzazione decentralizzati. Sulla base del risultato di tale analisi si illustrano le ragioni per cui occorre dare seguito alle richieste della mozione attraverso *misure a bassa soglia*. La parte finale descrive un pacchetto di misure (capitolo 3) che recepisce le principali richieste della mozione e consente di attuarle nel rispetto delle condizioni quadro predefinite.

² Rapporto della CdF-S del 22 febbraio 2024

2 Strumenti di finanziamento esistenti nell'ambito della digitalizzazione

2.1 Basi legali vigenti

La mozione esige espressamente che gli «*strumenti di finanziamento temporanei esistenti*» siano adeguati affinché possano essere impiegati per il promovimento di progetti digitali nell'Amministrazione federale e, sussidiariamente, nei Cantoni e nei Comuni. A tal fine, occorre esaminare le disposizioni legali vigenti che già disciplinano il finanziamento di progetti digitali o di progetti con riferimento alla digitalizzazione. Nell'ambito della collaborazione digitale e delle prestazioni digitali delle autorità, i punti di collegamento più evidenti al diritto federale derivano dalla LMeCA, entrata in vigore il 1° gennaio 2024. A seconda del settore di compiti, vi sono inoltre disposizioni giuridiche speciali relative al finanziamento di progetti digitali. Tuttavia, per assegnare i progetti digitali decentralizzati a uno strumento di finanziamento esistente, la sola base giuridica non è di regola sufficiente. È necessario anche lo stanziamento di crediti supplementari, perché la norma costituisce sì una base legale per finanziamento, ma non ancora uno strumento di finanziamento operativo.

Di seguito vengono presentate singolarmente le pertinenti fattispecie relative al finanziamento contenute nella LMeCA (dal n. 2.1.1 al n. 2.1.3). Per ogni caso si valuta infine se la rispettiva disposizione legale è idonea all'adempimento della richiesta della mozione 22.4255.

2.1.1 Aiuti finanziari secondo l'articolo 7 LMeCA

Conformemente all'articolo 7 capoverso 1 LMeCA se utile all'esecuzione del diritto federale, il Consiglio federale può prevedere che, nell'ambito dell'attuazione tecnica e organizzativa della collaborazione, la Confederazione versi aiuti finanziari a favore di misure destinate all'impiego di mezzi elettronici. Gli aiuti finanziari devono essere versati nei limiti dei crediti stanziati. I possibili beneficiari sono:

- a. i Cantoni;
- b. le organizzazioni e le persone di diritto pubblico o privato incaricate dalla Confederazione o dai Cantoni dell'esecuzione del diritto federale e che non fanno parte dell'Amministrazione federale o di quella cantonale; e
- c. altre organizzazioni con le quali la Confederazione ha concluso convenzioni secondo l'articolo 4 capoverso 1 o nelle quali la Confederazione assume partecipazioni secondo gli articoli 4 o 5 LMeCA.

Il versamento di aiuti finanziari secondo l'articolo 7 LMeCA ai destinatari previsti è vincolato a tre condizioni³.

³ Cfr. messaggio del 4 marzo 2022 sulla LMeCA, FF **2022** 804, pag. 60 segg.

Finanziamento di progetti di **digitalizzazione decentralizzati**

Innanzitutto, gli aiuti finanziari possono essere versati a favore di misure destinate all'impiego di mezzi elettronici soltanto nell'ambito dell'attuazione tecnica e organizzativa della collaborazione. Inoltre, il loro versamento nel quadro di questa collaborazione deve essere utile per l'esecuzione del diritto federale. Infine, possono essere versati generalmente solo nei limiti dei crediti stanziati.

L'articolo 7 LMeCA costituisce di fatto una base legale per gli aiuti finanziari. La disposizione autorizza il Consiglio federale a prevedere aiuti finanziari a livello di ordinanza solo in un ambito strettamente limitato. Il solo articolo 7 LMeCA non consente quindi di procedere al versamento di aiuti finanziari, ma sono necessari una regolamentazione d'esecuzione nonché lo stanziamento di crediti. In assenza di questi elementi, l'articolo 7 non può essere considerato uno strumento di finanziamento sul piano operativo.

Valutazione dell'articolo 7 LMeCA rispetto alle richieste della mozione

L'articolo 7 LMeCA non è idoneo ad attuare le richieste della mozione nella portata e nella forma da essa previste.

In primo luogo, la cerchia dei possibili beneficiari definita all'articolo 7 LMeCA è troppo limitata. I Cantoni, determinate organizzazioni o persone incaricate di compiti di esecuzione e «altre organizzazioni» possono beneficiare degli aiuti finanziari soltanto se è stata già conclusa una convenzione (art. 4 LMeCA) o assunta una partecipazione (art. 5 LMeCA). L'intento della mozione è sostenere «in via sussidiaria» anche i Comuni nonché progetti digitali relativi all'esercizio dei diritti politici (CivicTech). Gli attori in questo settore sono spesso rappresentati da associazioni, start-up e spin-off universitari. Questi enti e organizzazioni non dispongono di un mandato di esecuzione ai sensi del diritto federale né di una convenzione secondo l'articolo 4 LMeCA e pertanto non rientrerebbero nella cerchia dei possibili beneficiari. Di conseguenza l'applicazione dell'articolo 7 LMeCA garantisce solo in parte l'impatto su larga scala auspicato dalla mozione. Già solo per questo motivo, la mozione non potrebbe essere attuata integralmente sulla base dell'articolo 7 LMeCA.

In secondo luogo, la partecipazione della Confederazione nella misura di due terzi prevista nella mozione non trova fondamento nell'articolo 7 LMeCA, che menziona unicamente aiuti finanziari «nei limiti dei crediti stanziati», senza stabilire una quota fissa per l'assunzione dei costi. A ciò si aggiunge che l'articolo 7 LMeCA autorizza il Consiglio federale a prevedere aiuti finanziari solo a livello di ordinanza. Di per sé, la disposizione non costituisce pertanto una base legale immediatamente applicabile per il versamento di aiuti finanziari concreti. A tal fine sono piuttosto necessari una corrispondente concretizzazione a livello di ordinanza nonché la messa a disposizione e lo stanziamento di crediti. Mancando tali presupposti, l'articolo 7 LMeCA non può essere considerato uno strumento di finanziamento esistente sul piano operativo.

In generale, l'articolo 7 LMeCA è stato concepito come una base legale per il versamento di aiuti finanziari restrittiva e orientata all'esecuzione del diritto federale. La disposizione consente misure di sostegno puntuali in relazione all'attuazione tecnica e organizzativa della collaborazione nell'utilizzo di mezzi elettronici, nella misura in cui queste garantiscano l'esecuzione del diritto federale. La mozione mira invece a uno strumento

Finanziamento di progetti di **digitalizzazione decentralizzati**

di promovimento di portata più ampia, decentralizzato e orientato all'innovazione e alla partecipazione con chiari requisiti a codice sorgente aperto e in materia di efficacia nonché modalità di cofinanziamento affidabili tra Confederazione e Cantoni. A causa della destinazione vincolata degli aiuti (esecuzione del diritto federale), della cerchia limitata dei beneficiari, della mancanza di indicazioni relative alle quote di finanziamento nonché della necessità di una concretizzazione a livello di ordinanza e di stanziamento dei relativi crediti, l'articolo 7 LMeCA non è idoneo ad attuare le richieste avanzate dalla mozione nella forma auspicata.

2.1.2 Finanziamento iniziale relativo al periodo 2024–2027 per il promovimento di infrastrutture e servizi di base digitali urgenti (art. 16 LMeCA)

L'articolo 16 LMeCA prevede per il periodo 2024–2027 un finanziamento iniziale per il promovimento di infrastrutture e servizi di base centrali e digitali, destinato esclusivamente a progetti che rientrano nell'agenda «Infrastrutture e servizi di base nazionali dell'Amministrazione digitale Svizzera» (di seguito «agenda ADS»). Quest'ultima rappresenta un piano strategico elaborato congiuntamente da Confederazione e Cantoni in cui figurano i progetti prioritari, i loro costi e i fondi necessari per il finanziamento iniziale.

Il finanziamento dei progetti rientranti nell'agenda ADS avviene nell'ambito del finanziamento congiunto da parte di Confederazione e Cantoni. La Confederazione si fa carico dei due terzi del finanziamento, mentre i Cantoni ne sostengono un terzo. Nell'agenda ADS figurano i progetti prioritari, i loro costi e i fondi necessari alla loro realizzazione.

La validità di questo sistema di finanziamento è limitata a quattro anni. A partire dal 2028, il finanziamento avverrà, ai sensi dell'articolo 6 LMeCA, in misura proporzionale all'utilizzo delle rispettive prestazioni da parte della Confederazione e dei Cantoni.

Valutazione dell'articolo 16 LMeCA rispetto alle richieste della mozione

L'articolo 16 LMeCA costituisce uno strumento di finanziamento esistente, temporaneo e garantito da crediti. Tuttavia, è idoneo solo in misura limitata all'attuazione delle richieste della mozione.

Infatti, sono sovvenzionabili esclusivamente i progetti che rientrano nell'agenda ADS. Ciò presuppone una precedente definizione dei progetti prioritari e l'integrazione in una pianificazione congiunta tra Confederazione e Cantoni. Pertanto, l'articolo 16 LMeCA non prevede alcuno strumento di promovimento aperto per progetti decentralizzati, bensì un portafoglio coordinato a livello centrale e con priorità stabilite congiuntamente. La mozione chiede invece che gli strumenti di finanziamento esistenti siano adeguati in modo tale da poter promuovere anche progetti relativi all'interoperabilità e all'utilizzo multiplo e che, a tal fine, sia previsto un processo snello di attribuzione dei fondi accompagnato da un esame periodico dei relativi criteri.

A ciò si aggiunge il fatto che l'articolo 16 LMeCA è orientato alle infrastrutture e ai servizi di base digitali urgenti nell'ambito dell'agenda ADS. Pur presentando un riferimento alla digitalizzazione ed essendo in linea con le richieste della mozione, i progetti di portata

Finanziamento di progetti di **digitalizzazione decentralizzati**

locale, tematica o comunque decentralizzata non rientrano automaticamente in questo quadro di promovimento.

Infine, il finanziamento iniziale secondo l'articolo 16 LMeCA è limitato nel tempo. Esso rappresenta quindi uno strumento di finanziamento esistente, ma consente solo in misura limitata l'auspicato promovimento di ampia portata dei progetti decentralizzati relativi all'interoperabilità e l'utilizzo multiplo.

2.1.3 Finanziamento iniziale per il promovimento di progetti di digitalizzazione di grande interesse pubblico (art. 17 LMeCA)

A seguito di un recente cambio di rotta sul piano politico, l'articolo 17 LMeCA non entra più in discussione per quanto attiene all'attuazione delle richieste della mozione. Infatti, nel quadro del pacchetto di sgravio 27, il Parlamento ha deciso di sospendere gli aiuti a favore dei «progetti faro», prima che lo strumento di finanziamento diventasse operativo. Di conseguenza, l'articolo 17 LMeCA viene abrogato con la riserva di un eventuale referendum.

2.2 Conclusione sulle disposizioni legali esistenti nella LMeCA

Le fattispecie relative al finanziamento previste nella LMeCA si basano su obiettivi specifici e non rappresentano una base legale adeguata alla realizzazione delle richieste della mozione.

L'articolo 7 LMeCA si limita rigorosamente a disciplinare misure relative all'attuazione tecnica e organizzativa della collaborazione nell'ambito dell'esecuzione del diritto federale e non contempla né un impatto su larga scala né il promovimento di progetti innovativi decentralizzati. L'articolo 16 LMeCA è finalizzato al finanziamento di progetti strategicamente prioritari dell'agenda ADS. L'articolo 17 viene infine abrogato.

2.3 Promovimento dell'innovazione

In un primo momento, nell'esame delle varianti per l'attuazione della mozione è stato preso in considerazione un **obiettivo centrale del piano di attuazione ADS**.

Con il piano di attuazione, l'ADS definisce i progetti e le prestazioni chiave che contribuiscono all'adempimento delle priorità e degli obiettivi strategici stabiliti nella strategia «Amministrazione digitale Svizzera 2024–2027». Questo documento prevede anche il promovimento di progetti innovativi (il cosiddetto «**promovimento dell'innovazione**»). Nell'esame citato pocanzi è stata valutata la possibilità di adeguare i processi dell'ADS di assegnazione dei fondi a favore dei progetti innovativi per attuare gli obiettivi della mozione. Tuttavia, ciò richiederebbe l'adeguamento o la creazione delle rispettive basi giuridiche, andando oltre il quadro previsto dalla mozione, che richiede l'utilizzo degli strumenti di finanziamento esistenti.

2.4 Approccio alternativo: misure a bassa soglia

Alla luce di quanto esposto finora, per attuare alla lettera le richieste della mozione sarebbe necessario uno strumento di promovimento autonomo e allestito ad hoc; tuttavia, quest'ultimo esulerebbe dal quadro delineato dalla mozione, che fa invece esplicito riferimento all'adeguamento di *strumenti di finanziamento esistenti*.

Dall'esame è emerso che gli strumenti esistenti consentono solo in misura limitata di promuovere i progetti di digitalizzazione decentralizzati orientati all'interoperabilità e all'utilizzo multiplo. Pertanto, la mozione non può essere adempiuta mediante un adeguamento degli strumenti di finanziamento, rendendo superflua anche la definizione di criteri per la misurazione dell'efficacia di tali strumenti.

È piuttosto possibile realizzare le richieste della mozione attraverso *misure a bassa soglia* nell'ambito delle competenze, delle procedure e dei mezzi già esistenti, integrandovi sistematicamente i criteri determinanti nella gestione, nella definizione delle priorità e nella valutazione dei progetti di digitalizzazione. Mettendo a punto un pacchetto di misure diverse, si potrebbe proporre provvedimenti facilmente attuabili che tengano conto delle richieste della mozione.

Il capitolo 3 illustra come dare seguito alle richieste della mozione tramite adeguamenti amministrativi a bassa soglia. L'elemento centrale è l'integrazione coerente degli aspetti relativi alla digitalizzazione richiesti dalla mozione all'interno dei processi direttivi e decisionali esistenti della Confederazione. Le misure sono integrate negli strumenti di gestione esistenti dell'Amministrazione federale, i quali vengono aggiornati periodicamente. Nel quadro di questo aggiornamento occorrerà valutare anche l'efficacia di tali misure.

Il numero 3.1 descrive l'inserimento di criteri centrali nella Guida alla redazione dei messaggi del Consiglio federale, quali l'interoperabilità, l'utilizzo multiplo, i dati pubblici aperti e i software a codice sorgente aperto, affinché siano considerati nei progetti di legge e nei progetti di finanziamento. Il numero 3.2 illustra come tali criteri saranno considerati negli accordi di programma riguardanti misure e progetti con riferimento alla digitalizzazione. Il numero 3.3 si dedica alla ponderazione più incisiva di questi criteri nel processo di assegnazione dei fondi nell'ambito del quadro di sviluppo, comprese le verifiche vincolanti di potenziali sinergie. Il numero 3.4 spiega l'adeguamento e l'emanazione di direttive TIC interne alla Confederazione, al fine di integrare gli obiettivi della mozione nell'ambito dei mezzi TIC messi a disposizione a livello centralizzato nonché nella valutazione dei relativi progetti TIC. Infine, il numero 3.5 delinea la prevista creazione di repository di software a codice sorgente aperto come punto di partenza centrale per il riutilizzo e l'elaborazione di soluzioni a codice sorgente aperto, mentre il numero 3.6 offre una prospettiva sull'opportunità di integrare le richieste della mozione

Finanziamento di progetti di **digitalizzazione decentralizzati**

nell'ulteriore sviluppo dell'ADS e consolidarle in maniera duratura all'interno di un contesto sostenuto a livello politico⁴.

Queste misure contribuiscono a integrare nei processi esistenti, per quanto possibile e appropriato, gli obiettivi principali della mozione, ovvero l'interoperabilità, il riutilizzo, i dati pubblici aperti e i software a codice sorgente aperto, senza oltrepassare i limiti delineati dalla mozione 22.4255.

3 Misure e stato di attuazione

3.1 Integrazione dei criteri definiti nella mozione nella Guida alla redazione dei messaggi del Consiglio federale

3.1.1 Obiettivi e attuazione della misura

La Guida alla redazione dei messaggi del Consiglio federale è stata ideata come strumento di lavoro per la redazione di messaggi del Consiglio federale all'attenzione del Parlamento. Definisce regole vincolanti per lo svolgimento, la strutturazione e la forma testuale, assicurando così l'uniformità dei documenti ufficiali. La guida garantisce che tutti gli aspetti giuridici, finanziari e normativi di un messaggio siano rappresentati in modo esaustivo e tracciabile. In questo modo contribuisce alla trasparenza del processo decisionale in Parlamento e alla qualità dei documenti di base per la presa di decisioni. Ha lo scopo di facilitare le deliberazioni parlamentari ed assicurare la tracciabilità dell'operato statale.

Affinché nei progetti della Confederazione si tenga conto in maniera vincolante degli aspetti relativi alla digitalizzazione formulati nella mozione, nella Guida alla redazione dei messaggi del Consiglio federale al capitolo 6 («Ripercussioni») si aggiunge il **nuovo numero «Ripercussioni sulla digitalizzazione»** (n. 6.6). Questo sottocapitolo integra in maniera sistematica nella Guida i criteri stabiliti dalla mozione. I requisiti più elevati per la redazione dei messaggi sono giustificati in particolare dal fatto che spesso sono associati a crediti di impegno per progetti chiave o generali di ampia portata.

A seguito di tale modifica, nella redazione dei messaggi e dei progetti di finanziamento con riferimento alla digitalizzazione, occorrerà esporre considerazioni sui seguenti aspetti menzionati nella mozione:

⁴ L'attuazione di tali misure avviene nel quadro del diritto vigente. In particolare non incide sul fatto che diverse unità amministrative dell'Amministrazione federale decentralizzata, ai sensi dell'allegato 1 dell'ordinanza del 2 aprile 2025 sulla digitalizzazione (ODigi; RS **172.019.1**) sono escluse dal campo di applicazione degli articoli 9 (Software a codice sorgente aperto) e 10 LMeCA (Dati pubblici aperti).

Finanziamento di progetti di **digitalizzazione decentralizzati**

- interoperabilità;
- utilizzo multiplo dei processi e dei dati digitali;
- dati pubblici aperti;
- software a codice sorgente aperto; e
- utilizzo di mezzi digitali.

In tal modo è possibile garantire che in futuro i progetti di legge e i progetti di finanziamento che si riferiscono alla digitalizzazione siano esaminati attentamente sotto quest'ottica. Si richiede che vengano fatte considerazioni specifiche volte non solo ad individuare i possibili rischi, ma a promuovere attivamente la digitalizzazione.

Nella Guida il numero «Ripercussioni sulla digitalizzazione» ha il tenore seguente:

6.6 *Ripercussioni sulla digitalizzazione*

Spiegate in che misura il progetto genera ripercussioni sulla trasformazione digitale dell'Amministrazione, della società o dell'economia. Analizzate in particolare gli aspetti seguenti:

- *Interoperabilità: il progetto contribuisce a migliorare la capacità delle applicazioni e dei sistemi di scambiare dati in modo sicuro, automatizzato e senza interruzioni? Quali interfacce vengono create a tal fine e come vengono documentate?*
- *Utilizzo multiplo dei processi e dei dati digitali: grazie al progetto si creano opportunità di riutilizzare processi, dati o infrastrutture digitali esistenti?*
- *Dati pubblici aperti: il progetto favorisce la pubblicazione e il riutilizzo di dati amministrativi come dati aperti?*
- *Software a codice sorgente aperto: in che misura l'attuazione del progetto permette l'impiego o lo sviluppo di soluzioni basate su software a codice sorgente aperto?*
- *Utilizzo di mezzi digitali: il progetto consente, ove possibile e opportuno, l'interazione con mezzi digitali, senza tuttavia escludere determinati gruppi della popolazione dalle prestazioni delle autorità?*

Se il progetto non genera particolari ripercussioni sulla trasformazione digitale potete omettere di analizzare i punti summenzionati.

Nel caso dei progetti di legge e dei progetti di finanziamento correlati alla digitalizzazione, i messaggi del Consiglio federale affronteranno dunque in maniera approfondita le ripercussioni sugli aspetti della trasformazione digitale citati sopra. A prescindere dalle questioni sollevate per ciascuno di questi aspetti, occorre affrontare anche domande

Finanziamento di progetti di **digitalizzazione decentralizzati**

generali sulle ripercussioni della digitalizzazione, come ad esempio le seguenti. Quali sono le conseguenze desiderate o indesiderate del progetto sulla digitalizzazione? Quali fattori esterni potrebbero accentuare tali sviluppi? Quali dinamiche potrebbero frenarli o addirittura invertirne l'andamento? Qual è la probabilità che le ripercussioni si verifichino e quali sono le rispettive tempistiche?

A seconda della rilevanza di un progetto per la digitalizzazione, occorre dare maggiore peso alle rispettive spiegazioni, mentre in caso di minore rilevanza è possibile rinunciarvi. In ogni caso, la lunghezza di testo dei messaggi non dovrebbe subire modifiche.

Gli aspetti relativi alla digitalizzazione menzionati nella mozione si fondano in gran parte sulla LMeCA (la guida cita infatti le rispettive disposizioni di legge).

3.1.2 Stato dell'attuazione

Il 27 ottobre 2025 la Conferenza dei segretari generali (CSG) ha approvato le modifiche della Guida alla redazione dei messaggi del Consiglio federale qui presentate. La versione aggiornata in tal senso è a disposizione degli autori dei messaggi a partire dal mese di gennaio 2026. Pertanto, la misura relativa all'integrazione dei criteri della mozione nella Guida alla redazione dei messaggi del Consiglio federale è da considerarsi attuata.

3.2 Considerazione dei criteri della mozione negli accordi di programma concernenti il settore dei sussidi

3.2.1 Obiettivi e attuazione della misura

Le direttive, i manuali e i modelli relativi agli accordi di programma nel settore dei sussidi hanno lo scopo di garantire l'uniformità nella strutturazione, nella valutazione e nell'attuazione di tali accordi tra Confederazione e Cantoni. Nella misura in cui gli accordi di programma riguardino misure e progetti con riferimento alla digitalizzazione, i criteri citati nella mozione, in particolare l'interoperabilità, l'utilizzo multiplo, i dati pubblici aperti e i software a codice sorgente aperto, devono essere sistematicamente presi in considerazione nella loro strutturazione e valutazione. Ciò garantisce che le richieste della mozione trovino adeguato riscontro anche nei processi esistenti inerenti alla legislazione sui sussidi.

La misura non crea un nuovo strumento di finanziamento, ma tiene conto delle richieste della mozione nell'ambito degli strumenti esistenti. È quindi conforme alla mozione e alle esigenze politiche. Al contempo il suo effetto si limita a quei campi in cui gli accordi di programma concernenti il settore dei sussidi sono effettivamente rilevanti per misure e progetti con riferimento alla digitalizzazione.

3.2.2 Stato dell'attuazione

I criteri della mozione saranno presi in considerazione nelle future revisioni delle direttive, dei manuali e dei modelli, nella misura in cui questi documenti riguardino accordi di programma concernenti il settore dei sussidi con riferimento alla digitalizzazione.

3.3 Considerazione dei criteri della mozione nel processo di assegnazione dei fondi nel settore proprio

3.3.1 Obiettivi e attuazione della misura

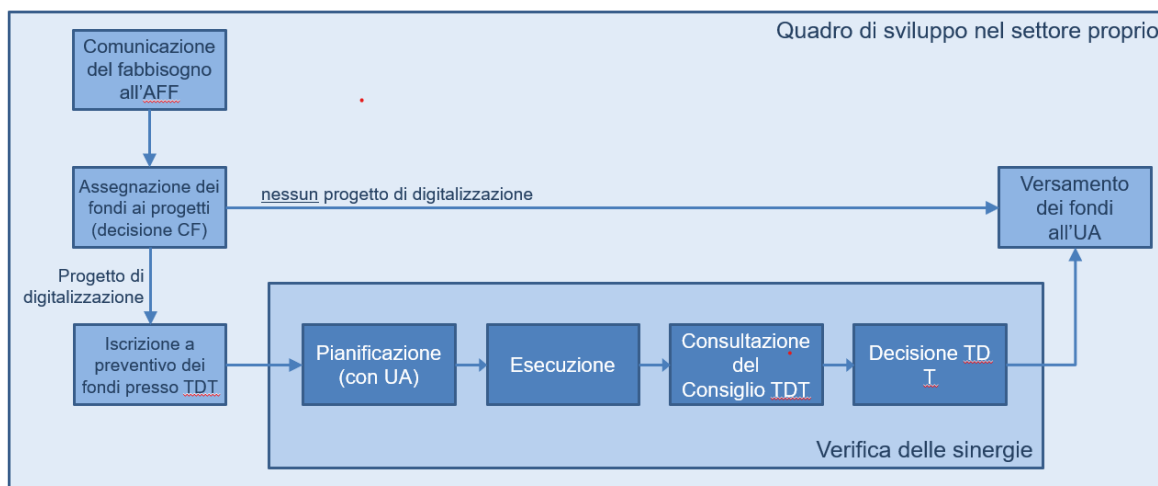
La misura in esame riguarda l'implementazione di importanti criteri definiti dalla mozione (nello specifico l'interoperabilità, l'utilizzo multiplo, i dati pubblici aperti e i software a codice sorgente aperto) nel processo di assegnazione dei fondi a progetti che necessitano un finanziamento.

Il 21 giugno 2023 il Consiglio federale ha deciso di introdurre il cosiddetto «**quadro di sviluppo**» (EXE-ID 2023.1185) per gestire l'incremento delle risorse nel settore proprio. Per l'Amministrazione federale, l'assegnazione dei fondi a progetti con fabbisogno finanziario avviene, a partire dal preventivo 2025, attraverso il quadro di sviluppo nel settore proprio.

Mediante il quadro di sviluppo, ogni due anni, su richiesta del DFF, il Consiglio federale procede a un'assegnazione dei fondi basata sul fabbisogno. I fondi assegnati ai progetti di digitalizzazione sono versati in un credito centrale presso la Cancelleria federale (settore Trasformazione digitale e governance delle TIC della Cancelleria federale [settore TDT]). L'assegnazione dei fondi per il settore proprio avviene nel modo seguente: ogni due anni nel quadro di una procedura di rilevamento del fabbisogno, i dipartimenti e gli uffici possono segnalare una necessità supplementare di risorse nel settore proprio che non può essere finanziata né internamente al dipartimento né attraverso possibilità di finanziamento alternative (la definizione delle priorità spetta al Consiglio federale).

Il rilevamento del fabbisogno avviene attraverso lo strumento di controlling del portafoglio TIC della Confederazione («PFCT Confederazione»). I progetti che coinvolgono più uffici e dipartimenti devono essere concordati congiuntamente. Se i progetti sono realizzati a livello centralizzato, l'ufficio responsabile registra le comunicazioni relative al fabbisogno finanziario nel PFCT Confederazione, assegnandovi un ordine di priorità.

La liberazione dei fondi assegnati ai progetti di digitalizzazione nei dipartimenti e nella Cancelleria federale avviene dopo la valutazione di importanti criteri di qualità. A tal fine, prima della liberazione definitiva dei fondi, il settore TDT esegue le cosiddette **verifiche delle sinergie** (v. illustrazione seguente). Il settore TDT è l'istanza decisionale per quanto concerne la liberazione dei fondi, ma concorda ogni decisione con il Consiglio della trasformazione digitale e della governance delle TIC della Confederazione (Consiglio TDT) e con l'Amministrazione federale delle finanze.

Finanziamento di progetti di **digitalizzazione decentralizzati**

Mediante le verifiche delle sinergie, la Confederazione persegue lo scopo di individuare tempestivamente il potenziale per lo sviluppo di soluzioni interdipartimentali congiunte e di promuovere l'utilizzo di soluzioni già esistenti.

Dopo la trasmissione della mozione al Consiglio federale, nell'ambito dell'attuazione della mozione è stato stabilito che, per quanto possibile e opportuno, i criteri più importanti da essa definiti debbano essere introdotti o acquisire maggiore peso ai fini del processo decisionale di liberazione dei fondi.

In particolare, la verifica delle sinergie permette di garantire che l'interoperabilità sia adeguatamente considerata nei progetti di digitalizzazione dal punto di vista della Confederazione, dei Cantoni e dell'economia. Inoltre, per ragioni di efficienza e coerenza nell'intero contesto amministrativo, le nuove iniziative di digitalizzazione dei dipartimenti devono essere coordinate con le funzioni esistenti nei servizi standard⁵ e nei servizi specializzati comuni⁶, al fine di garantire l'efficienza e la coerenza nell'intero contesto amministrativo. Un numero ridotto di soluzioni ridondanti da integrare facilita l'interoperabilità, poiché esistono meno soluzioni isolate. Le verifiche delle sinergie danno particolare importanza all'utilizzo di soluzioni già esistenti (utilizzo multiplo) nonché al rispetto delle direttive riguardanti l'interoperabilità. Ciò comprende soprattutto l'interfaccia di programmazione («Application Programming Interface», API), il principio «once-only», gli standard di dati, i dati pubblici aperti e i software a codice sorgente aperto.

Nell'ambito della verifica delle sinergie, il settore TDT valuta i progetti di digitalizzazione principalmente in base alle domande seguenti.

⁵ Cfr. www.bk.admin.ch/bk/it/home/digitale-transformation-ikt-lenkung/standarddienste.html (consultato da ultimo il: 16 mar. 2026).

⁶ Cfr. www.bk.admin.ch/bk/it/home/digitale-transformation-ikt-lenkung/gemeinsame_fachdienste.html#1688352502 (consultato da ultimo il: 16 mar. 2026).

Finanziamento di progetti di **digitalizzazione decentralizzati**

- Le direttive TDT riguardanti l'interoperabilità («once-only», «API First», dati pubblici aperti in osservanza dell'art. 10 LMeCA, software a codice aperto – pubblicazione del codice) sono rispettate?
- In che misura è stata esaminata la possibilità di utilizzare soluzioni esistenti?
- Ove possibile, vengono impiegati i prodotti standard o a codice sorgente aperto?
- Nell'approccio risolutivo, si tiene conto dei servizi standard TIC (incl. i moduli nell'ambito della digitalizzazione) e dei servizi specializzati comuni dei dipartimenti?
- Il potenziale per un progetto comune è stato esaminato in modo sufficiente? Quali consultazioni sono state condotte con altri dipartimenti (consultazione sovradipartimentale)?
- La decisione di acquisto è vantaggiosa anche dal punto di vista della Confederazione, ovvero i criteri che hanno determinato tale decisione sono comprensibili e si tiene conto della prospettiva della Confederazione?

Occorre inoltre sottolineare che il criterio dell'interoperabilità riveste, da diversi punti di vista, un'importanza sostanziale nella decisione di assegnazione dei fondi. La verifica si estende su diversi livelli: l'interoperabilità *tecnica* (compatibilità e collaborazione a livello di hardware e software), l'interoperabilità *sintattica* (formati di dati strutturati e la loro corretta interpretazione), l'interoperabilità *semantica* (standard di dati uniformi e consistenza terminologica) nonché l'interoperabilità *interorganizzativa* (standardizzazione di procedure, direttive, basi e requisiti di sistemi diversi). Solo quando l'interoperabilità è garantita a tutti i livelli, è possibile uno scambio di dati corretto nonché il coordinamento di operazioni e processi complessi oltre i limiti sistemici.

3.3.2 Stato dell'attuazione

L'ammontare dei fondi assegnati per gli anni 2025 e 2026 è stato fissato per la prima volta per ciascun progetto di digitalizzazione con la decisione del 22 novembre 2023 del Consiglio federale sul quadro di sviluppo.

Il 28 gennaio 2026 il Consiglio federale ha effettuato l'assegnazione dei fondi risultanti dal quadro di sviluppo per il 2027 e gli anni successivi. A tal fine sono stati applicati i criteri aggiuntivi introdotti a seguito della mozione in materia di interoperabilità, utilizzo multiplo e dati pubblici aperti che saranno presi in considerazione anche nelle assegnazioni future dei fondi derivanti dal quadro di sviluppo. La misura relativa alla considerazione dei criteri della mozione nel processo di assegnazione dei fondi nel settore proprio è pertanto già stata attuata.

La prossima assegnazione dei fondi risultanti dal quadro di sviluppo per il fabbisogno a partire dal 2029 sarà effettuata presumibilmente a inizio 2028. Considerati i deficit strutturali, le risorse a disposizione per la crescita del settore proprio saranno molto

Finanziamento di progetti di **digitalizzazione decentralizzati**

limitate nei prossimi anni, quindi, potranno essere realizzati solo i progetti più importanti. In questo contesto occorre dedicare particolare importanza alla digitalizzazione.

3.4 Adeguamenti delle direttive TIC interne alla Confederazione

3.4.1 Obiettivi e attuazione della misura

Conformemente all'articolo 40 dell'ordinanza del 2 aprile 2025⁷ sulla digitalizzazione (ODigi), il settore TDT può emanare istruzioni su diversi temi relativi alla digitalizzazione (ad es. strategie parziali, processi, architetture aziendali, standard e altro).

In relazione alla gestione finanziaria delle TIC, sono determinanti le seguenti direttive del settore TDT: **P053** – *Risorse centrali per progetti di digitalizzazione comuni (disponibile in tedesco e francese)* nonché **W007** – *Istruzioni concernenti i progetti e il portafoglio dell'Amministrazione federale nell'ambito della digitalizzazione e delle TIC (disponibile in tedesco e francese)*.

Nel corso del 2025 le istruzioni «P053» sono state rielaborate per attribuire la dovuta importanza alle richieste formulate nella mozione e agli aspetti relativi alla digitalizzazione ivi menzionati anche nel quadro delle decisioni finanziarie della Confederazione relative al settore TIC. Lo scopo della rielaborazione era integrare, per quanto possibile e opportuno, i criteri elencati nella mozione all'interno delle istruzioni. Le istruzioni «W007» sono state aggiornate dopo la presentazione della mozione 22.4255. In particolare, sono state completate le disposizioni relative alle verifiche delle sinergie (cfr. n. 3.3.1) e allo sviluppo agile di soluzioni.

3.4.2 P053 – Risorse centrali per progetti di digitalizzazione comuni

Nel preventivo della Cancelleria federale sono iscritti a livello centrale (in un credito collettivo) fondi per progetti di digitalizzazione comuni. Le istruzioni «P053» disciplinano i requisiti e la procedura per la richiesta e l'assegnazione di fondi centralizzati per il finanziamento di progetti di digitalizzazione comuni all'interno dell'Amministrazione federale. L'obiettivo è sostenere la Strategia Amministrazione federale digitale attraverso progetti, cofinanziati tramite il credito collettivo della Cancelleria federale.

Sono promossi tre tipi di progetti:

1. *progetti pilota inerenti alle attività aziendali*, che sperimentano soluzioni per processi fondamentali e richiedono almeno il 30 per cento di fondi propri;
2. *lavori di base interdipartimentali*, che riguardano varie unità amministrative e richiedono anch'essi una partecipazione con fondi propri pari almeno al 30 per cento da parte di almeno tre unità di due dipartimenti;

⁷ RS 172.019.1

Finanziamento di progetti di **digitalizzazione decentralizzati**

3. *progetti volti ad accelerare l'attuazione della strategia*, che sono considerati prioritari dal Consiglio TDT e presentano una quota di fondi propri pari almeno al 30 per cento.

Tra le condizioni generali figurano, in particolare, le seguenti: l'unità richiedente deve far parte dell'Amministrazione federale centrale, il finanziamento deve durare al massimo tre anni ed è consentito esclusivamente per prestazioni di servizi esterni, licenze software, infrastrutture cloud nonché prestazioni TIC interne. Sono esclusi hardware e spese interne per il personale.

La procedura prevede la verifica delle proprie possibilità di finanziamento, la presentazione della domanda da parte del dipartimento competente presso il settore TDT nonché la definizione di un ordine di priorità tra i progetti. Quest'ultimo è definito in base a criteri quali l'utilità diretta per l'economia o la popolazione, il contributo fornito a favore dell'attuazione della strategia, l'aumento dell'efficienza e il riutilizzo. In linea con la mozione 22.4255, in futuro, nel quadro dell'assegnazione dei fondi si terrà conto come fattore determinante anche del criterio dell'utilizzo multiplo da parte di altri uffici.

L'assegnazione dei fondi avviene fondamentalmente in tre tornate annuali (a fine gennaio, maggio, settembre/ottobre). La decisione è adottata previa consultazione dei dipartimenti.

3.4.3 W007 – Istruzioni concernenti i progetti e il portafoglio dell'Amministrazione federale nell'ambito della digitalizzazione e delle TIC

Le istruzioni «W007» definiscono le basi organizzative e metodiche per la direzione di progetti di digitalizzazione e la gestione del portafoglio TIC della Confederazione nell'ambito della digitalizzazione e delle TIC. Si applicano a tutte le unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale e hanno lo scopo di garantire l'uniformità nella pianificazione, nella definizione di un ordine di priorità e nella sorveglianza di progetti, programmi e applicazioni.

Il portafoglio TIC della Confederazione comprende tutti i progetti pianificati e in corso, i cui costi TIC superano i 400 000 franchi nonché le applicazioni i cui costi annui superano i 200 000 franchi. La gestione avviene in modo centralizzato nel «PFCT Confederazione», messo a disposizione dal settore TDT. In aggiunta, il settore TDT effettua verifiche delle sinergie al fine di individuare il potenziale per soluzioni comuni e garantire il rispetto dei requisiti di interoperabilità come gli standard API o i software a codice sorgente aperto (cfr. n. 3.3.1).

Una volta all'anno i dipartimenti e la Cancelleria federale definiscono l'ordine di priorità dei progetti secondo criteri uniformi a livello federale e stabiliti dal settore TDT. Tale prioritizzazione costituisce la base per l'assegnazione dei fondi e mira a che i progetti di digitalizzazione apportino il massimo beneficio possibile all'Amministrazione federale e alla popolazione.

I criteri stessi non sono elencati nel dettaglio nelle istruzioni «W007», ma si rimanda alle **istruzioni del settore TDT relative alla prioritizzazione dei progetti («P049»)**. Tuttavia, è definito un chiaro quadro di riferimento:

Finanziamento di progetti di **digitalizzazione decentralizzati**

- *criteri uniformi*: si applicano a tutti i progetti del settore della digitalizzazione e delle TIC, indipendentemente dal dipartimento;
- *ponderazione*: il settore TDT non solo definisce i criteri, ma ne stabilisce anche la ponderazione, d'intesa con i dipartimenti;
- *programmi vs. progetti*: se non è opportuno definire un ordine di priorità tra i singoli progetti all'interno di un programma, l'intero programma viene valutato secondo gli stessi criteri.

I criteri si basano in genere sui seguenti aspetti (in base alla prassi e alle istruzioni «P049»):

1. *utilità strategica*: contributo all'attuazione della Strategia Amministrazione federale digitale;
2. *utilità aziendale*: valore aggiunto diretto per economia, popolazione o processi interni;
3. *urgenza*: adempimento di mandati a breve termine del Consiglio federale o di prescrizioni legali;
4. *aumento dell'efficienza*: potenziale per la riduzione dei costi o per l'ottimizzazione dei processi;
5. *potenziale di sinergia*: possibilità di riutilizzo o di utilizzo trasversale;
6. *rischio e fattibilità*: attuabilità tecnica e organizzativa;
7. *attrattività per il datore di lavoro*: contributo alla modernizzazione e alla digitalizzazione del mondo del lavoro.

Questi criteri vengono ponderati per garantire una priorizzazione oggettiva e comparabile.

3.4.4 Stato dell'attuazione

Le istruzioni «P053» sono entrate in vigore nella loro versione attuale il 1° novembre 2024.

Le istruzioni «W007» rielaborate sono entrate in vigore il 1° maggio 2025, assicurando così un quadro migliore per una trasformazione digitale coordinata.

Pertanto, la misura relativa agli adeguamenti delle direttive TIC interne alla Confederazione è da considerarsi attuata.

3.5 Creazione di repository di software a codice sorgente aperto

3.5.1 Obiettivi e attuazione della misura

Secondo il principio dell'articolo 9 LMeCA, le autorità federali sono tenute a pubblicare il codice sorgente dei software che sviluppano o fanno sviluppare. In questo modo autorizzano terzi a utilizzare, sviluppare ulteriormente e trasmettere i software. Al fine di

Finanziamento di progetti di **digitalizzazione decentralizzati**

attuare in modo efficace questa disposizione, è necessaria una piattaforma centrale che raccolga tutte le informazioni rilevanti sulle soluzioni a codice sorgente aperto dei diversi livelli statali. Una piattaforma di questo tipo (ovvero un repository) faciliterebbe agli utenti la ricerca, l'utilizzo e l'ulteriore sviluppo delle applicazioni. La Confederazione, i Cantoni, le Città e i Comuni potrebbero così integrare più facilmente le soluzioni già esistenti, mentre i fornitori di prestazioni di servizi relativi ai software a codice aperto potrebbero presentare le loro competenze e i propri traguardi professionali. Ciò promuoverebbe lo sviluppo del mercato, ridurrebbe la dipendenza dai singoli fornitori di prestazioni informatiche e rafforzerebbe la sovranità digitale. Inoltre, un repository di questo tipo crea i presupposti per sostenere iniziative bottom-up nel settore della digitalizzazione, facilitando l'accesso a soluzioni aperte e promuovendo lo sviluppo congiunto.

L'implementazione di un repository di software a codice sorgente aperto («repository OSS») mira a istituire un unico punto d'accesso centrale («single point of entry») per software di questo tipo provenienti dal settore pubblico e destinati a quest'ultimo. In tal modo, analogamente alla piattaforma «opendata.swiss» per i dati pubblici aperti della Confederazione, dei Cantoni e di altri uffici statali, si potrebbe implementare anche un portale nazionale per i software a codice sorgente aperto. In questo contesto si possono citare piattaforme analoghe che ricoprono un ruolo esemplare, quali «opencode.de» in Germania o «Open Source Observatory»⁸ nell'UE.

Il repository consentirebbe di sostenere le richieste principali formulate nella mozione, in particolare l'utilizzo multiplo e l'interoperabilità, in quanto evitano sviluppi multipli e promuovono l'ulteriore sviluppo congiunto di soluzioni software tra amministrazione, economia e società. In futuro, i contributi statali di promovimento dovranno essere subordinati alla condizione che le applicazioni digitali sovvenzionate siano pubblicate nel repository come soluzioni a codice sorgente aperto.

La richiesta di creare una piattaforma centrale viene realizzata in particolare attraverso un progetto del **settore TDT della Cancelleria federale**, che prevede l'allestimento di un catalogo dei **repository federali** per i software a codice sorgente aperto (catalogo OSS) della Confederazione. Questa iniziativa fa seguito a una raccomandazione del Controllo federale delle finanze, che nell'ambito della verifica del progetto Infostar ha suggerito di sviluppare e introdurre una soluzione appropriata per la gestione di un catalogo OSS a livello federale. Il catalogo OSS è stato pubblicato a dicembre 2025 (opensource.admin.ch) e, a febbraio 2026, contava 62 repository. I dati e i metadati pubblicati vengono elaborati automaticamente tramite file publiccode.yml provenienti dai vari repository Git. Ora si sta valutando se il catalogo OSS possa o debba essere reso accessibile anche ad altre autorità o amministrazioni.

Il settore TDT ha esaminato come si potrebbe implementare e gestire un repository federale. Poiché tuttavia al momento mancano le risorse per l'attuazione, il progetto non è stato portato avanti. Sono state inoltre analizzate le basi giuridiche, le competenze e il

⁸ Disponibile all'indirizzo <https://interoperable-europe.ec.europa.eu/collection/open-source-observatory-osor> (consultato da ultimo il: 21 gen. 2026).

Finanziamento di progetti di **digitalizzazione decentralizzati**

fabbisogno supplementare di risorse per un servizio specializzato open source (ovvero un «open source programm office», OSPO) e considerate nel prossimo quadro di sviluppo. In questo contesto verrebbero anche svolti lavori preliminari per un eventuale repository federale. Il settore TDT collabora già oggi con i gruppi di lavoro dell'ADS esistenti che si occupano di «code hosting» o di un «repository OSS». La creazione di un «repository OSS» per tutte le autorità offre maggiori vantaggi rispetto a un «repository» destinato esclusivamente all'Amministrazione federale. Il progetto descritto del settore TDT della Cancelleria federale è limitato tuttavia alle autorità federali e soddisfa solo in parte l'esigenza di una piattaforma centrale.

A tale proposito si può fare riferimento a un progetto più ampio dell'ADS ⁹L'ADS prevede di realizzare un prototipo per una «**piattaforma di scambio di codici sorgente aperti**». Tale prototipo si concentrerà su una serie di funzioni ben delimitate e dovrà consentire un utilizzo efficiente, tracciabile e condiviso di codici per le valutazioni statistiche e l'elaborazione dei dati degli uffici di statistica dei Cantoni e delle Città. I mezzi finanziari per la realizzazione del prototipo sono stati richiesti all'organo di direzione operativa dell'ADS e da esso approvati. Il prototipo dovrà soddisfare le funzioni di base di una piattaforma di scambio per linguaggi di programmazione open source (R e Python). L'attenzione sarà posta sui metadati rilevati secondo criteri uniformi su questa piattaforma per lo scambio di codici sorgente aperti, al fine di garantire trasparenza e una migliore tracciabilità. I codici e i moduli effettivi continueranno a essere ospitati sulle piattaforme esistenti (ad es. GitHub o GitLab), ma potranno essere individuati e confrontati più facilmente tramite i metadati uniformi della piattaforma per lo scambio di codici sorgente aperti.

L'organizzazione responsabile delle prestazioni è l'ufficio dati e statistica del Cantone di San Gallo in collaborazione con la Conferenza svizzera degli uffici regionali di statistica e l'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione. Il prototipo sarà testato da Cantoni e/o Città pilota interessati, al fine di acquisire informazioni sull'utilizzo, sul valore aggiunto e sull'accettazione di una simile piattaforma di scambio. Se i risultati saranno positivi, si valuterà la possibilità che la Confederazione crei in futuro una propria piattaforma di «code-hosting» (come GitHub o GitLab). Il presente progetto fornisce un primo contributo in tal senso ed è legato all'ulteriore sviluppo dell'ADS che prevede, in particolare, piattaforme comuni. Il 30 settembre 2025, l'organo di direzione operativa dell'ADS ha approvato la domanda di realizzazione del prototipo «Piattaforma per lo scambio di codici sorgente aperti» per le amministrazioni pubbliche della Svizzera nonché la relativa convenzione sulle prestazioni. Il progetto per la realizzazione del prototipo è stato avviato a gennaio 2026 e durerà fino alla fine del 2027.

⁹ Maggiori informazioni sono disponibili al seguente indirizzo: <https://www.amministrazione-digitale-svizzera.ch/it/attuazione/agenda-infrastrutture-e-servizi-di-base-nazionali-dell-amministrazione-digitale-svizzera/creare-le-basi-istituzionali-per-i-servizi-cloud-nellamministrazione> (consultato da ultimo il: 21 gen. 2026).

Finanziamento di progetti di **digitalizzazione decentralizzati**

Parallelamente a questo progetto si condurrà uno studio che prevede di eseguire i necessari chiarimenti (modello operativo, finanziamento ecc.), per verificare se e come avviare un «code-hosting» o una soluzione «repository OSS» a livello nazionale.

3.5.2 Stato dell'attuazione

Come misura immediata, a dicembre 2025 il settore TDT ha pubblicato all'indirizzo «opensource.admin.ch» un catalogo OSS sotto forma di registro (di metadati), in cui le autorità federali possono far registrare i propri progetti open source in modo automatizzato attraverso publiccode.yml. Questa parte della misura è da considerarsi conclusa. Per contro, per ragioni di risorse, al momento la realizzazione degli altri elementi della stessa, ovvero la creazione e la gestione di un repository federale, è stata sospesa.

3.6 Prospettive

Infine, va sottolineato che i criteri citati nella mozione sono del tutto in linea con l'approccio adottato dall'ADS e conformi al suo orientamento strategico. In futuro, nell'ambito dell'ulteriore sviluppo dell'ADS, il Consiglio federale e l'Amministrazione federale si adoperano affinché tali criteri siano integrati nelle basi legali dell'ADS, in particolare nel regolamento di gestione e finanziario nonché, se del caso, nelle convenzioni quadro in cui è disciplinato il finanziamento dei progetti dell'agenda ADS. In questo modo, alle richieste formulate nella mozione sarà rivolta la necessaria attenzione e potranno essere attuate in un contesto di cooperazione e sovranità digitale.

Un primo passo in questa direzione è già stato compiuto: il 19 dicembre 2025 il Consiglio federale e la Conferenza dei Governi cantonali (CdC) hanno approvato *la visione comune della futura cooperazione federale nell'ambito dell'amministrazione digitale*¹⁰ e hanno conferito un mandato volto alla concretizzazione della stessa. Inoltre, il Consiglio federale ha assegnato l'incarico di elaborare un progetto da porre in consultazione relativo a una revisione parziale della Costituzione federale. Il Consiglio federale e la CdC hanno così preso una decisione di principio sull'ulteriore sviluppo dell'ADS verso una piattaforma politica che fissa standard vincolanti. Queste decisioni relative all'ulteriore sviluppo dell'ADS creano un quadro chiaro per rafforzare gli obiettivi strategici della trasformazione digitale. Durante l'integrazione dei criteri della mozione si terrà conto della necessità di mantenere i processi dell'ADS snelli ed efficienti per evitare burocrazia inutile e preservare la capacità innovativa.

¹⁰ Disponibile all'indirizzo: <https://www.news.admin.ch/it/newnsb/evGgoHEgEbYSdxikeE0T1S>; (consultato da ultimo il: 23 dic. 2025).

4 Sintesi

Dalla verifica delle basi giuridiche in ambito finanziario è emerso che gli strumenti finanziari esistenti previsti dalla LMeCA non sono idonei al promovimento dei progetti decentralizzati orientati all'interoperabilità e all'utilizzo multiplo richiesto dalla mozione 22.4255. Quest'ultima richiede infatti l'utilizzo di strumenti di finanziamento esistenti e temporanei. Al contempo è stato riscontrato che gli strumenti disponibili sono in grado di soddisfare il promovimento auspicato solo in misura limitata. Si tiene pertanto conto delle richieste della mozione nell'ambito delle competenze, delle procedure e dei mezzi esistenti, integrando sistematicamente i criteri determinanti nella gestione, nella definizione delle priorità e nella valutazione dei progetti di digitalizzazione.

Tali misure comprendono:

- l'integrazione dei criteri della mozione nella Guida alla redazione dei messaggi del Consiglio federale, al fine di verificare sistematicamente aspetti quali l'interoperabilità, l'utilizzo multiplo, i dati pubblici aperti e i software a codice sorgente aperto nei progetti di legge e nei progetti di finanziamento rilevanti ai fini della digitalizzazione;
- la considerazione dei criteri della mozione nelle direttive, nei manuali e nei modelli relativi ad accordi di programma concernenti il settore dei sussidi, nella misura in cui tali accordi siano rilevanti ai fini della valutazione, dell'impostazione o del finanziamento di misure e di progetti con riferimento alla digitalizzazione;
- la considerazione di questi criteri nel quadro di sviluppo, comprese le verifiche vincolanti delle sinergie nell'assegnazione dei fondi, nell'ambito della quale si presta attenzione al fatto che i mezzi o i progetti TIC siano interoperabili, possano essere utilizzati più volte e soddisfino i requisiti relativi ai dati pubblici aperti;
- l'adeguamento di direttive TIC interne alla Confederazione al fine di integrare gli obiettivi della mozione nell'ambito dei mezzi TIC messi a disposizione a livello centralizzato nonché nella valutazione dei relativi progetti TIC;
- la creazione di un prototipo di «piattaforma per lo scambio di codici sorgente aperti» e di un repository federale o delle autorità, che funge da piattaforma per software a codice sorgente aperto. Tali piattaforme contribuiscono a rendere sistematicamente visibili le soluzioni open source e di facilitarne lo scambio, il riutilizzo e l'ulteriore sviluppo.

Nel complesso, le misure citate sono attuabili dal punto di vista amministrativo, non incidono sul bilancio e sono idonee a sostenere in modo mirato la trasformazione digitale come auspicato dalla mozione. Le principali richieste della mozione, in particolare l'interoperabilità, il riutilizzo, i dati pubblici aperti e i software a codice sorgente aperto, troveranno maggiore riscontro nell'ambito dei processi direttivi e decisionali esistenti, nonché attraverso il progressivo sviluppo di strutture OSS. In tal modo sarà possibile dare

Finanziamento di progetti di **digitalizzazione decentralizzati**

seguito alle richieste della mozione, nel rispetto delle condizioni quadro politiche-finanziarie e giuridiche vigenti.